

N. 03919/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08902/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8902 del 2011, proposto da:

Enrico Verona, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione

della sentenza n. 8484/2011, resa dalla I Sezione lavoro del Tribunale di Roma in data 10 maggio 2011, disponendo a tal fine la nomina di un commissario ad acta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con il ricorso in epigrafe l'odierno ricorrente chiede l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – sezione Lavoro n. 8484/2011, resa in data 10.5.2011, che, con riferimento alla procedura selettiva indetta dal Cnr con bando n. 364.31 del 4.4.2008, accertata l'incongruità del giudizio collegiale formulato con riferimento al dott. Claudio Rafanelli, risultato vincitore, ha dichiarato "l'illegittimità della nomina di Rafanelli Claudio a direttore dell'Istituto O.M. Corbino" e ha intimato al Cnr di "ripetere la procedura, sanando il vizio motivazionale segnalato e compiendo tutte le conseguenti operazioni per giungere ad un nuovo atto di conferimento dell'incarico in oggetto".

L'odierno deducente lamenta che la suddetta sentenza non sia stata ancora eseguita dall'Ente intimato, sebbene la decisione sia stata pubblicata il 10 maggio 2011 e il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, abbia invitato il Cnr a darne immediata e puntuale esecuzione già in data 20 maggio 2011 e, in seguito, con atto di diffida e messa in mora, in data 9 settembre 2011.

2. Si è costituita nel presente giudizio l'Amministrazione intimata per resistere al ricorso, insistendo per il rigetto del medesimo.

3. Successivamente all'introduzione del presente giudizio, alla ricorrente è stato notificato l'atto di appello con cui il Cnr ha impugnato la sentenza di cui in questa sede viene chiesta l'ottemperanza.

4. In relazione alla domanda di ottemperanza della sentenza n. 8484/2011, si constata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, atteso che il provvedimento giudiziale suindicato, reso all'esito del primo grado del giudizio promosso dal ricorrente dinanzi al giudice civile e non tempestivamente impugnato dall'Ente, è divenuto definitivo e, costituendo giudicato nella controversia *de qua*, può formare oggetto di ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del D.lgs n. 104/2010); e che lo stesso titolo giudiziale non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione, di tal che l'adito giudice amministrativo non può esimersi dal disporre l'accoglimento del mezzo di tutela all'esame.

5. Va infatti considerato che spetta al giudice, davanti al quale venga dedotta l'esistenza di un giudicato per basarvi una domanda o un'eccezione, accertare pregiudizialmente se in realtà un giudicato vi sia e quali ne siano il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere nell'ambito di quel processo.

Più precisamente se vi è una impugnazione pendente, il giudice davanti al quale viene dedotto il giudicato può giudicare se la pendenza di quel processo abbia o meno l'effetto di precludere la formazione del giudicato sulle questioni a lui sottoposte (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16.3.2012, n. 1464).

6. E nella specie, dalla documentazione agli atti chiaramente risulta che la decisione epigrafata veniva notificata a tutte le parti del giudizio in data 19 luglio 2011 e, in particolare, che la notifica all'Ente intimato era effettuata, ritualmente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dall'avv. Salvatore D'Elia, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente medesimo; il nome del dipendente in questione, di cui il Cnr si era avvalso direttamente nel giudizio di primo grado ai sensi del suindicato art. 417-bis, e al quale a norma dell'art. 170, comma 3, c.p.c., andavano fatte le notifiche dopo la costituzione in giudizio, specificamente risultava sia nella relata di notifica sia nell'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata presso la sede dell'Ente.

7. La notifica così effettuata era quindi idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 434 c.p.a.

E invero, secondo autorevole giurisprudenza, allorché l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, ai sensi dell'art. 417- bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4690).

Ne consegue che in data 19 agosto 2011 la sentenza resa dal giudice lavoro, e come tale non soggetta alla sospensione feriale dei termini, è passata in giudicato.

L'atto di appello, tuttavia, seppure datato 25 luglio 2011, è stato depositato presso la competente cancelleria della Corte di Appello solo in data 25 agosto 2011, come risulta dal timbro in calce all'atto, e pertanto successivamente al passaggio in giudicato della decisione gravata.

E' dunque inevitabile concludere che la decisione del giudice civile è passata in giudicato nei confronti della parte che ha promosso l'azione di ottemperanza.

8. Risultando dagli atti del presente giudizio che la sentenza in epigrafe è rimasta ineseguita, il Collegio deve accogliere il ricorso e, pertanto, ordinare all'Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla sentenza n. 8484/2011 della I Sezione lavoro del Tribunale di Roma, provvedendo alla rinnovazione della procedura oggetto del contendere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

9. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Consiglio Nazionale delle Ricerche di dare esecuzione alla sentenza n. 8484/2011 della I Sezione lavoro del Tribunale di Roma, nei sensi di cui in motivazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1500,00 (=millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 gennaio 2012 e 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)